



Città di Giugliano in Campania

80014 (Città Metropolitana di Napoli)

SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE CIMITERO

SUAP Servizi alle Imprese Commercio aree pubbliche e sede fissa

Pubblici esercizi Artigianato Agricoltura - Concessioni suolo pubblico Trasporto Pubblico locale

Tel. 081 8956509

ORDINANZA N° 21 del 18.11.2021

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE, come risultante dall'istruttoria compiuta dal funzionario amministrativo responsabile del procedimento e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge:

● con verbale di accertamento n. 32-7/CF-2021 del 02.11.2021, trasmesso con nota prot. n. 7/140-2/2021 del 05.11.2021, acquisita al prot. generale dell'Ente al n. 114141 del 08.11.2021, redatto dal Comando C.C. N.A.S. di Napoli ed emesso nei confronti della sig.ra **La Mura Partorina** (trasgressore) nata a Pozzuoli (Na) il 20.10.42, residente in Castel Volturno (CE) alla via delle Gazanie n. 03, nonché della sig.ra **Pedana Maria Giuseppa** (trasgressore) nata a villa Literno (CE) il 02.03.1937 ed ivi residente in via fiume n. 20, in qualità di amministratori della società **Campeggio Partenope s.r.l.** (obbligato in solido) C.F. 06099420637, con sede legale ed operativa in Giugliano in Campania alla via Orsa Maggiore - Marina di Varcaturò, per l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, esercitata nei locali ubicati all'interno del **Campeggio Partenope**, sito alla via Orsa Maggiore - Marina di Varcaturò, in Giugliano in Campania, si apprendeva dell'esercizio dell'attività in violazione alla statuizione normativa di cui all'art. 91 della Legge Regionale 7/2020.

CONSIDERATO che nel caso in esame si riscontrano i presupposti per l'applicazione della sanzione accessoria prevista dall'art. 17- ter comma 3, del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, R.D. 18 Giugno 1931, n° 773.

RITENUTO di poter omettere la comunicazione di avviso avvio procedimento ai sensi dell'art. 7 L. 241/90 e s.m.i., in quanto il quadro normativo di riferimento non presenta margini di incertezza apprezzabili, né il contenuto del provvedimento potrebbe essere diverso da quello adottato.

DATO ATTO CHE con precedente ordinanza n. 1/2014 è stata già ordinata la cessazione dell'attività di Campeggio.

VISTI

- l'art.17- ter comma 3 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, r.d. 18 giugno 1931, n.773;
- l'art. 91 della Legge Regionale n. 07/2020;
- la legge 287/91 così come modificata ed integrata dal D.lgs 59/2010;
- l'art. 19 L. 241/90;
- l'art. 107 d.lgs 267/2000;

RITENUTO dover procedere in merito a quanto sopra,

ORDINA

per i motivi espressi in narrativa, a **La Mura Partorina** (trasgressore) e a **Pedana Maria Giuseppa** (trasgressore), in qualità di amministratori della società **Campeggio Partenope s.r.l.** (obbligato in solido), in premessa meglio generalizzate, di cessare, ad horas, l'attività di pubblico esercizio di somministrazione alimenti e bevande, esercitata nei locali ubicati all'interno del **Campeggio Partenope**, sito alla via Orsa Maggiore - Marina di Varcaturò, in Giugliano in Campania, per mancanza di titolo abilitativo valido ed efficace per l'esercizio dell'attività, in violazione al disposto normativo di cui all'art. 91 della Legge Regionale 7/2020.

Si dà atto che l'inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato punito ai sensi delle dispo-



Città di Giugliano in Campania

80014 (Città Metropolitana di Napoli)

SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE CIMITERO

SUAP Servizi alle Imprese Commercio aree pubbliche e sede fissa

Pubblici esercizi Artigianato Agricoltura - Concessioni suolo pubblico Trasporto Pubblico locale

Tel. 081 8956509

sizioni normative vigenti in materia ed i provvedimenti eventualmente necessari per l'esecuzione d'ufficio saranno adottati con le modalità previste dall'art. 5 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza.

Si avverte che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

-entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale amministrativo regionale nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971.n.1034;

-entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.

DISPONE

di notificare il presente atto alla sig.ra **La Mura Partorina** e alla **sig.ra Pedana Maria Giuseppa**, sopra meglio generalizzate, presso i locali ubicati in Giugliano in Campania alla via Orsa Maggiore - Marina di Varcature, per il tramite dell'Ufficio Messi Comunali

DISPONE

altresì, che copia del presente provvedimento, riportante relata di avvenuta notifica all'interessata, sia notificata a mezzo pec al Comando di Polizia Municipale - Polizia Giudiziaria (protocollo.pm@pec.comune.giugliano.na.it), alla Stazione Carabinieri (TNA23759@PEC.CARABINIERI.IT), al Commissariato della Polizia di Stato (comm.giugliano.na@pecps.poliziadistato), alla Guardia di Finanza (na1760000@pec.gdf.it), all'ASL NA2 Nord (dipartimentoprevenzione@pec.aslnapoli2nord.it), all'UOD Attività artigianali, commerciali e distributive della Regione Campania (uod.500202@pec.regione.campania.it), per quanto di rispettiva competenza.

IL FUNZIONARIO

Dott. Gianfranco Tesone

IL DIRIGENTE

Arch. Paola Valvo

La stampa del presente documento costituisce copia analogica del documento informatico, predisposto ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 82/2005, in conformità alle Linee guida, firmato digitalmente, conservato e disponibile presso l'ente che l'ha prodotto, ai sensi dell'art. 3-bis commi 4-bis e 4-ter dello stesso D. Lgs.
